

(N. 2826)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1953

---

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1953-54).

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso disegno di legge autorizza la spesa di lire 8.900.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

Il provvedimento ha lo scopo sia di rendere attuabili i programmi di nuove opere sia di assicurare la tempestiva esecuzione di lavori di ripristino, necessari per la buona conservazione e la funzionalità delle opere già eseguite.

La predetta autorizzazione di spesa consentirà di integrare efficacemente le iniziative in corso nei territori dove non operano la Cassa

per il Mezzogiorno e la legge per le aree depresse dell'Italia centro-settentrionale, con grande vantaggio per l'economia agricola e notevole incremento della occupazione operaia.

La menzionata somma di lire 8.900.000.000 è particolarmente destinata, per 6.900.000.000 di lire all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ivi comprese quelle da eseguire in Sardegna (il cui onere è previsto in lire 400.000.000) e, per lire 2.000.000.000, alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 38, 40, 43 e seguenti del regio decreto 15 febbraio 1933, n. 215.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8.900.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma è destinata:

a) per lire 6.900.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di cui 400.000.000 di lire per opere da eseguirsi in Sardegna;

b) per lire 2.000.000.000 alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 6.500.000.000, 2.000.000.000 e 400.000.000, rispettivamente con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 131, 134 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1953-54.